

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA CASSA ITALIANA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI**

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.): B22BA18807

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. OGGETTO DEL SERVIZIO.....	4
3. IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
4. DURATA DEL CONTRATTO.....	5
5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	6
6. RECESSO.....	6
7. RISOLUZIONE.....	6
8. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI	6
9. RESPONSABILITA' DEL BROKER	7
10. REFERENTE DEL BROKER E MODALITA' DI COMUNICAZIONE	7
11. VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA	8
12. GARANZIE	8
13. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	9
15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	10
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DEI DATI.....	10
17. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	10

1. PREMESSA

La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito “Cassa” o “Ente”) intende selezionare un broker assicurativo per l’esecuzione del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa.

Si precisa che, alla data di pubblicazione del bando del presente appalto, è in fase di aggiudicazione l’affidamento del servizio di copertura delle spese sanitarie per gli iscritti della Cassa.

	Descrizione	Importo annuo netto stimato
Polizza Sanitaria Iscritti	Servizio di copertura delle spese sanitarie per i professionisti iscritti, pensionati attivi e dipendenti	€ 7.5000.000,00

Si riportano di seguito le coperture assicurative in corso al momento dell’indizione della procedura.

	DESCRIZIONE	Compagnia assicuratrice	Importo annuo netto stimato	Scadenza
Polizze Assicurative Cassa	“ALL RISKS” PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE”	Generali Italia S.p.A.	€ 52.946,86	27/09/2024
	“RCT/O”	AXA	€ 5.353,37	27/09/2024
	CUMULATIVA INFORTUNI	Lloyds	€ 42.072,47	30/09/2024
	R.C. AMMINISTRATORI e D&O	Tokio Marine	€ 18.000,00	27/09/2024
	CYBER RISKS	Chubb	€ 6.100,00	27/10/2024
	KASKO DIPENDENTI	AIG	€ 4.405,29	27/09/2024
	TUTELA LEGALE	Roland	€ 7.666,41	27/09/2024
	TCM - IPT	Zurich	€ 51.503,31	27/09/2024
	Importo complessivo annuo			€ 188.047,71

Si specifica che le suddette polizze potranno essere oggetto di separata proroga contrattuale.

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente appalto il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa relativo alle polizze stipulate o da stipulare da parte della Cassa, nonché la collaborazione alla gestione e alla esecuzione

dei relativi contratti. Il Broker si impegna a fornire con mezzi propri e con la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

- a) servizi di consulenza preventiva per la definizione degli schemi di polizza della Cassa, con analisi preliminare dei rischi e dell'andamento della sinistrosità;
- b) redazione di un progetto di copertura assicurativa sanitaria e altre coperture aderente alle reali esigenze dell'Ente, corredato dalla relativa stima economica;
- c) elaborazione di rapporti trimestrali relativi alla situazione dei sinistri contenenti sia l'indicazione di dati numerici (numero dei sinistri, sinistri liquidati, sinistri in franchigia, sinistri riservati e dichiarati senza seguito, *etc.*) sia di dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti), in relazione all'intero programma assicurativo, anche tramite apposito portale, il cui accesso sia reso disponibile dal Broker alla Cassa;
- d) elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi programma assicurativo, interventi effettuati e indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri, da predisporre entro 60 giorni successivi alla scadenza di ciascuna annualità di polizza;
- e) collaborazione e assistenza nell'acquisizione delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi la Cassa e, in particolare, nella predisposizione degli atti/documenti da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da effettuare ai sensi di legge, oppure presentazione di proposte di polizze in caso di specifica richiesta della Cassa;
- f) assistenza nelle varie fasi delle procedure di gara, dalla loro impostazione e avvio, fino alla verifica della conseguente polizza da sottoscrivere;
- g) gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione stipulati a seguito della procedura di gara, e monitoraggio costante delle coperture in essere, anche in seguito all'evolversi del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia;
- h) assistenza nella gestione di eventuali sinistri anche quando la Cassa venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur se si riferiscono a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente capitolato;
- i) contatto ed incontri periodici con le compagnie, che, risultate aggiudicataria della gara, hanno emesso conseguentemente la polizza ed assicurano i rischi in capo all'amministrazione nonché contatti ed incontri periodici con i funzionari della Cassa preposti;
- j) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- k) assistenza agli uffici della Cassa per la verifica delle polizze assicurative a seguito di aggiudicazione definitiva;

- l) formazione ed aggiornamento del personale della Cassa direttamente impegnato nella gestione del contratto assicurativo circa le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico-assicurativa, nonché di quelle relative ai sinistri;
- m) consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore degli amministratori, dei dipendenti della Cassa che ne facciano richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali nei diversi settori di rischio, ivi compresa l'attività di informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa;
- n) consulenza ed assistenza continua per tutte le problematiche che si presenteranno nel corso dell'attività lavorativa della Cassa con suggerimenti e consigli in merito alle soluzioni ottimali, sia dal punto di vista tecnico, che economico;
- o) eventuali servizi aggiuntivi che potranno essere oggetto di offerta tecnica migliorativa come previsto dal disciplinare.

3. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo posto a base di gara comprensivo dell'eventuale rinnovo annuale è stimato in € 1.384.000,00.

Il valore annuale dell'appalto è stato stimato applicando l'aliquota provvigionale del 4,5 % al valore del premio netto annuale delle polizze stipulate dalla Cassa.

Nessun ulteriore compenso potrà essere chiesto dal Broker alla Cassa qualora la Cassa non stipuli i contratti di assicurazione eventualmente proposti dal Broker o risultanti da procedura di gara.

Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero; non è stato, pertanto, predisposto il DUVRI.

A parte quanto sopra disciplinato, il Servizio non comporta per la Cassa alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso del Broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sul premio assicurativo e verrà corrisposto dalle varie compagnie di assicurazione.

4. DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, rinnovabile per ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, mediante semplice richiesta scritta entro trenta giorni dalla scadenza del contratto.

La Cassa si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto per una durata massima pari a n. 365 giorni ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. In caso di richiesta della Cassa, la Società non potrà eccipire la prosecuzione del servizio.

La Cassa si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto, nel rispetto dell'art. 17, c. 9, del d.lgs. n. 36/2023 recante il Codice dei contratti pubblici (d'ora in avanti, "Codice").

Resta ferma la facoltà della Cassa di disporre sospensioni o concedere proroghe, nel rispetto dell'art. 121 del Codice.

5. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, c. 11, del Codice. In tal caso, l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Cassa potrà richiedere all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Cassa ha la facoltà, in relazione ad esigenze sopravvenute nel corso dell'esecuzione del Contratto, di richiedere un'estensione o una diminuzione delle prestazioni convenute per un valore d'importo complessivo non superiore al 50% del valore globale del contratto.

6. RECESSO

È facoltà della Cassa, a suo insindacabile giudizio, recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi a mezzo PEC, nei termini e con le modalità indicate all'art. 123 del Codice.

In caso di recesso, il Broker cessante deve comunque garantire la gestione dei sinistri pendenti e dei contratti fino all'affidamento del nuovo Broker. Pertanto, qualora successivamente al recesso, la Cassa sottoscriva nuovi contratti di polizza, al broker cessante non competeranno l'incasso dei premi e la gestione dei relativi sinistri.

In deroga all'art. 1898 del codice civile, il Broker rinuncia alla facoltà di recesso dal contratto prima della sua scadenza, anche nel caso di estensione e attivazione delle proroghe di cui all'art. 120, cc. 10 e 11, del Codice.

7. RISOLUZIONE

La stazione appaltante può risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del Codice.

In caso di perdita dei requisiti di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, la Cassa avrà la facoltà di risolvere di diritto quest'ultimo. L'esercizio di tale facoltà deve avvenire a mezzo pec o raccomandata A/R.

Nel verificarsi la risoluzione ai sensi del presente articolo la Cassa procederà, in primo luogo, all'escussione della fideiussione, nonché tratterà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento ivi

espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che a titolo di penale la Cassa dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento alle prestazioni.

8. PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

La Cassa provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare alla Cassa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalla Compagnia assicuratrice debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Il mandato di pagamento emesso a favore del Broker avrà effetto liberatorio per il contraente.

9. RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse della Cassa, osservando tutte le indicazioni e richieste che la Cassa stessa fornirà.

Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto della Cassa.

Il Broker dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio, secondo i contenuti del presente Capitolato e del relativo disciplinare, e nell'esclusivo interesse della Cassa, ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'amministrazione.

Sono a carico del Broker tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

Il Broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione depositando ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto della Cassa, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Cassa.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Cassa nè può impegnare la Cassa medesima se non preventivamente autorizzato.

Il Broker è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare agli organi della Cassa competenti.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente disciplinare.

Al Broker viene espressamente vietato:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con la Cassa;
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare la Cassa senza il suo preventivo, esplicito, consenso.

10. REFERENTE DEL BROKER E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Il Broker aggiudicatario deve affidare la direzione complessiva del servizio ad un responsabile avente requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio.

Il referente per il servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Il Broker aggiudicatario dovrà comunicare le fasce orarie di presenza ordinaria del referente e dovrà assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo, da parte della Cassa, in caso di urgenza.

Dovrà, altresì, essere individuato il sostituto del referente in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

11. VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA E VINCOLO DELL'OFFERTA TECNICA

La Cassa si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività dell'aggiudicatario e l'esatta applicazione delle prescrizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto, al progetto tecnico presentato in sede di offerta ed al contratto.

Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 13, il Broker aggiudicatario dovrà segnalare tempestivamente alla Cassa i casi di forza maggiore che impediscono di rispettare quanto previsto nell'offerta tecnica presentata.

12. GARANZIE

Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del d.lgs. n. 209/2005, nonché a stipulare ed esibire specifica polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale in linea con le vigenti disposizioni di legge, a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, con il preciso obbligo di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

La Cassa ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti della Cassa.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

13. PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Broker aggiudicatario riconosce alla Cassa il diritto di applicare le seguenti penalità:

- a) Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella presentazione - da effettuarsi entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di affidamento - del nuovo programma assicurativo della Cassa, mediante la redazione di un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati;
- b) Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo nella notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli, con almeno trenta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi e delle regolazioni premio alla compagnia per conto della Cassa;
- c) Euro 100,00 (cento/00) in caso di mancata reperibilità del Referente del Broker di cui all'art.10 del presente capitolato nelle fasce orarie di presenza ordinaria indicate nella relazione tecnica.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

1. cause di forza maggiore dimostrate;
2. cause imputabili alla Cassa.

È fatta salva la facoltà della Cassa di richiedere il risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1382, c. 1, del codice civile.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Broker aggiudicatario a mezzo di PEC. Decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso la Cassa avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sull'importo della cauzione definitiva.

Qualora si verificassero, da parte del Broker aggiudicatario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, la Cassa avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, il Broker dall'adempire a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, la Cassa procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Cassa si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto, senza necessità di ulteriori adempimenti, mediante comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a. in caso di inadempienze reiterate quando la somma delle penalità sia superiore al 10% dell'importo del contratto;
- b. da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal contratto;
- c. frode nell'esecuzione del servizio;
- d. manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio;
- e. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f. sospensione del servizio da parte del Broker senza giustificato motivo;
- g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- h. perdita, da parte del Broker, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- i. mancata presentazione della polizza assicurativa, di cui al precedente articolo;
- j. nel caso in cui la Cassa accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal d.l. 187/2010;
- k. nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del d.lgs. n. 209/2005;
- l. mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Cassa;
- m. accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- n. il mancato rispetto da parte del Broker di quanto contenuto nel progetto tecnico presentato in fase di gara.

15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto assoluto al Broker aggiudicatario di cedere anche parzialmente il servizio in oggetto. In caso di inadempienza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 del codice civile.

16. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Il Broker aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove la Cassa fosse attore o convenuto, resta intesa, tra le parti, la competenza del Foro di Roma.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nell'insieme degli atti di gara, si rinvia al d.lgs. 36/2023 e alle disposizioni del codice civile.

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(dott.ssa Barbara Neri)